

Relazione illustrativa del DPCM recante “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavori stranieri per il triennio 2023-2025.

Il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, recante “*Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto dell’immigrazione irregolare*”, all’articolo 1, comma 1, ha stabilito che “*Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato [...] sono definite, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3 del [...] decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri*”.

L’iter del provvedimento prevede che il citato decreto di programmazione pluriennale sia adottato di concerto con i Ministri competenti per materia, sentite le associazioni e le organizzazioni del settore, nonché il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

Il decreto viene poi trasmesso alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e alle competenti Commissioni parlamentari per l’acquisizione dei rispettivi pareri.

A differenza del passato, lo schema di dPCM in oggetto non ha carattere transitorio annuale, ma contiene una programmazione triennale abbinata all’indicazione dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, che devono tenere conto dell’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il presente provvedimento è composto da 9 articoli, raggruppati in tre Capi.

Il Capo I, che individua i criteri per la determinazione dei flussi di ingresso, ricomprende gli articoli da 1 a 4.

L’articolo 1 reca le definizioni.

L’articolo 2 individua i criteri comuni per la determinazione dei flussi di ingresso per il triennio. In particolare sono previsti: la progressiva riduzione del divario tra l’entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro; l’estensione della programmazione ad altri settori economici, il potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri al fine di agevolare l’integrazione; l’incentivazione delle modalità di collaborazione con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l’Italia volti a facilitare la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare; l’incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale; sostegno agli ingressi di apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

L’articolo 3 indica i criteri specifici, ulteriori rispetto a quelli comuni elencati dall’articolo 2, per i flussi di ingresso nell’ambito delle quote. In particolare sono previste: quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne di informazione relativi ai rischi di incolumità derivanti dai traffici migratori irregolari; priorità nell’assegnazione dei lavoratori agricoli ai datori di lavoro che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera richiesta; riattivazione di una quota specifica per gli addetti ai settori dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.

L’articolo 4 indica i criteri specifici, ulteriori rispetto a quelli comuni elencati dall’articolo 2, per i flussi di ingresso al di fuori delle quote. In particolare sono previsti: incrementi degli ingressi per il triennio di riferimento; ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio; potenziamento delle attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine;

valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione.

Il Capo II, relativo alla determinazione delle quote di ingresso, ricomprende gli articoli da 5 a 7.

L'articolo 5 stabilisce il numero di ingressi complessivi nell'ambito delle quote ripartito per singola annualità.

L'articolo 6 determina, ripartito per singola annualità, il numero di ingressi nell'ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo, nonché il numero di ingressi, con relative fattispecie, che può essere convertito in permessi di soggiorno per lavoro subordinato.

L'art. 7 specifica, nell'ambito del numero di ingressi complessivi indicati dall'articolo 5, ripartito per singola annualità, il numero di ingressi di: lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne di informazione dei rischi di incolumità derivanti dai traffici migratori irregolari, nonché apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito. E' prevista, altresì, nell'ambito del numero di ingressi complessivi ripartito per singola annualità, la riserva di quote per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'articolo 6, comma 3, lettera a):

- che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale,
- le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate sia dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane), sia dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale nei settori dell'agricoltura e del turismo.

Il Capo III, recante disposizioni sulle procedure di ingresso, ricomprende gli articoli 8 e 9.

L'articolo 8 fissa i termini di presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nel territorio nazionale per ogni singola annualità.

L'articolo 9 detta le disposizioni attuative del presente decreto.